

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 837/2010 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all'OCSE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (¹), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

La Commissione ha ricevuto dalla Liberia risposta alle richieste scritte con le quali chiedeva la conferma per iscritto che i rifiuti elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006, la cui esportazione non è vietata a norma dell'articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dall'Unione europea in tale paese a fini di recupero, nonché un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i

rifiuti sarebbero assoggettati in tale paese. La Commissione ha ricevuto inoltre ulteriori informazioni riguardanti Andorra, Cina, Croazia e India. Per tenerne conto, l'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 (²) va pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(¹) GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(²) GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.

ALLEGATO

1) La voce relativa ad Andorra è sostituita dalla seguente:

«Andorra

a)	b)	c)	d)
	Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»		

2) La voce relativa alla Cina è sostituita dalla seguente:

«Cina

a)	b)	c)	d)
della voce B1010: — metalli preziosi (eccetto oro, platino) — rottami di molibdeno — rottami di cobalto — rottami di manganese — rottami di indio — rottami di torio — rottami delle terre rare — rottami di cromo			della voce B1010: — metalli preziosi (oro, platino) — rottami di ferro e acciaio — rottami di rame — rottami di nichel — rottami di alluminio — rottami di zinco — rottami di stagno — rottami di tungsteno — rottami di tantalio — rottami di magnesio — rottami di bismuto — rottami di titanio — rottami di zirconio — rottami di germanio — rottami di vanadio — rottami di afnio, niobio, renio e gallio
B1020-B1040			
			B1050
B1060			
			B1070
B1080-B1100			
			B1115
della voce B1120: tutti gli altri rifiuti			della voce B1120: metalli di transizione, se contenenti > 10 % V ₂ O ₅ , esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell'elenco A
B1130-B1200			

a)	b)	c)	d)
			B1210
B1220			
			B1230
B1240			
			B1250
della voce B2010: tutti gli altri rifiuti			della voce B2010: rifiuti di mica
B2020			
della voce B2030: tutti gli altri rifiuti			della voce B2030: unicamente rotami di carburo di tungsteno
B2040			
B2060-B2130			
della voce B3010: rifiuti di resine polimerizzate o prodotti di condensazione, tra cui: — resine ureiche — resine melamminiche — resine epossidiche — resine alchiliche			della voce B3010: tutti gli altri rifiuti, purché termoplastici
			B3020
della voce B3030: tutti gli altri rifiuti			della voce B3030: — cascami di lana o di peli fini o grossolani di animali, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati — cascami di cotone (compresi i cascami di filatura e gli sfilacciati) — cascami (comprese le pettinacce, i cascami di filatura e gli sfilacciati) di fibre manufatte
B3035			
della voce B3040: tutti gli altri rifiuti			della voce B3040: unicamente gomma non vulcanizzata
			B3050
B3060-B3070			
della voce B3080: tutti gli altri rifiuti			della voce B3080: unicamente gomma non vulcanizzata
B3090-B4030			
della voce GB040: tutti gli altri rifiuti			della voce GB040: unicamente scorie di convertitore derivanti dalla fusione di rame contenente > 10 % di rame
			GC010

a)	b)	c)	d)
della voce GC020: tutti gli altri rifiuti			della voce GC020: unicamente cascami di fili metallici, rottami di motori elettrici
			GC030
GC050-GG040			
			GH013
GN010-GN030»			

3) La voce relativa alla Croazia è sostituita dalla seguente:

«Croazia

a)	b)	c)	d)
			Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»

4) La voce relativa all'India è sostituita dalla seguente:

«India

a)	b)	c)	d)
			Tutti i rifiuti figuranti nell'elenco dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006»

5) Dopo la voce relativa al Libano, è inserita la seguente voce:

«Liberia

a)	b)	c)	d)
			B3020»